

LA SINPIA E LA PAS

La [SINPIA](#) è la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza; si tratta di un'importante società scientifica che riunisce la maggior parte dei medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile.

La [PAS](#), ovvero la sindrome di alienazione parentale, o genitoriale, è un concetto proposto nel 1985 negli USA dal Dr Richard Alan Gardner, un medico generico (non era specialista né in psichiatria né in neuropsichiatria infantile né, tanto meno, in medicina-legale), che svolgeva attività libero-professionale come consulente nei tribunali americani, soprattutto nelle vicende in cui si discuteva di affidamento dei figli minori dopo la separazione dei genitori.

Il concetto di alienazione parentale non ha mai convinto la comunità scientifica statunitense tanto che non è mai stato ricompreso nella classificazione ufficiale dei disturbi mentali (DSM), ed escluso anche dalla recente quinta edizione del DSM (DSM-5); per la sezione dei disturbi mentali dell'infanzia e dell'adolescenza collaborano alla stesura del manuale i più importanti neuropsichiatri infantili a livello mondiale.

Per la quarta edizione (DSM-IV) hanno collaborato al capitolo dei disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza i seguenti specialisti: David Shaffer, M.D., Benjamin Lahey, Ph.D., Magda Campbell, M.D., Rolf Loeber, Ph.D., Susan J. Bradley, M.D., Jeffrey Newcorn, M.D., Dennis P. Cantwell, M.D., Rhea Paul, Ph.D., Gabrielle A. Carlson, M.D., Judith H. L., Rapoport, M.D., Donald Jay Cohen, M.D., Sir Michael Rutter, M.D., Barry Garfinkel, M.D., Fred Volkmar, M.D., Rachel Klein, Ph.D. e John S. Werry, M.D. Se si fa una ricerca con google si può vedere chi sono e dove lavorano.

Del Comitato scientifico italiano che ha curato l'edizione italiana del DSM-IV hanno fatto parte la prof.ssa Adriana Guareschi-Cazzullo, Direttore dell'Istituto di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell'Infanzia e dell'Adolescenza – Università di Milano, il prof. Alessandro Petrilli, Professore Associato di Psicologia Clinica – Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell'Età Evolutiva – Università La Sapienza di Roma, il prof. Corrado Pontalti, Professore Associato di Psicoterapia – Primario del Servizio di Psicoterapia Familiare – Istituto di Psichiatria Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e il prof. Mario Scarcella, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile – Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile – Università di Bari.

Nessuno di questi neuropsichiatri infantili ha ritenuto di far entrare il concetto di alienazione parentale nella classificazione dei disturbi mentali; questo concetto è quindi fuori dalla scienza ufficiale.

Di recente in Italia il problema della PAS è stato portato all'attenzione dei massimi livelli istituzionali e le valutazioni da essi espresse sono univoche: si tratta di concetti privi di valore scientifico.

Si è pronunciato per primo il [Ministero della salute](#), che per voce del Sottosegretario alla Salute, prof. Adelfio Elio Cardinale, in risposta a una interrogazione parlamentare fatta dall'On. Borghesi, vice-capogruppo dell'IDV alla camera dei Deputati, così si è espresso:

L'Istituto superiore di sanità, interpellato perché è il più alto organo di consulenza scientifica del Ministero, ha sottolineato che i fenomeni di ritiro dell'affetto da parte del bambino nei confronti di uno dei genitori, emersi in alcuni casi di affidamenti a seguito di divorzio, possono essere gestiti dagli operatori legali e sanitari senza necessità di invocare una patologia mentale per spiegare i sentimenti negativi di un bambino verso un genitore. L'inutile e scientificamente non giustificato etichettamento come «caso psichiatrico» può rendere ancora più pesante la difficile situazione di

un bambino conteso. Sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine «disturbo», in linea con la comunità scientifica internazionale, l'Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici.

Al pronunciamento inequivocabile del Ministro della salute ha fatto seguito un altro importante parere che è quello del [Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici](#):

La cosiddetta PAS è priva di riconoscimenti ufficiali in assenza di evidenze scientifiche e non è codificata dai principali sistemi classificativi delle malattie DSM-IV e ICD-10, mancando allo stato attuale criteri diagnostici condivisi nell'ambito della comunità scientifica.

Sono seguiti poi i pareri di due Assessori Regionali alla Sanità; l'[Assessore alla sanità della Regione Toscana](#) afferma:

Si ritiene quantomeno inopportuno che un professionista che ha il dovere di descrivere obbiettivamente e approfonditamente il caso utilizzando gli strumenti che la pratica professionale gli mette a disposizione, si riferisca a una patologia non riconosciuta a livello scientifico e non classificata come malattia.

L'[Assessore alla sanità della Regione Emilia Romagna](#) afferma:

L'opinione condivisa dei professionisti della nostra Regione è che al momento la Parental alienation syndrome, o sindrome da alienazione genitoriale, sia da considerare solamente un costrutto di natura argomentativa che, in quanto, tale non può trovare spazio all'interno delle diagnosi cliniche.

Sulla PAS si è pronunciata anche la [Società Italiana di Pediatria](#):

“La Sindrome di Alienazione Parentale non è riconosciuta dalla letteratura scientifica di riferimento e non è inclusa né nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) né nell'ICD (International Classification of Diseases) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità” afferma il Presidente della SIP Giovanni Corsello. “La comunità scientifica si è già pronunciata contro l'uso improprio della PAS nelle sofferte e spesso laceranti controversie per l'affidamento dei figli”.

Ed è recente anche il parere dell'[Ordine degli Psicologi del Lazio](#):

Per evitare il ricorso a diagnosi «prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni» molto gravi, come la Corte di Cassazione definisce la Sindrome di alienazione genitoriale (Pas) richiamata nel procedimento di appello, è assolutamente necessario che l'ascolto del minore sia condotto in maniera impeccabile da professionisti competenti che siano, dunque, in grado di valutare le affermazioni del minore anche in base allo stadio attuale del suo sviluppo cognitivo e di supportare così l'operato del giudice, ovviamente privo di competenze specifiche al riguardo.

Nel marzo del 2013 la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con la [sentenza n° 7041](#), si è pronunciata sull'uso processuale di concetti privi di riconoscimento scientifico.

Questa sentenza pone un principio giuridico fondamentale, un autentico pilastro del diritto, che è il seguente:

Non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare.

La Suprema Corte ci dice che in ambito giudiziario non è possibile adottare soluzioni basate su concetti, come quello di PAS, privi del necessario riconoscimento scientifico perché esse provocano danni maggiori di quelli che si pretendono di scongiurare in base alla teoria medesima, priva di riconoscimento scientifico.

Il discorso della Suprema Corte è di una chiarezza cristallina e pone un fondamentale principio giuridico che il magistrato che emette una sentenza è tenuto a rispettare: **non si possono adottare soluzioni giudiziarie basate su concetti privi di riconoscimento scientifico.**

La SINPIA, in un recente [comunicato](#), critica questo principio giuridico ritenendo sufficiente che la teoria, sia pur priva di riconoscimento scientifico ufficiale, abbia una “generale accettazione” da parte di una comunità di esperti. Si riporta di seguito l'immagine del comunicato stampa della SINPIA visto che sul suo sito non è più reperibile.

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ritiene opportuno esprimere il proprio parere in merito all'eco data dalla recente sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione e dalle affermazioni ivi contenute circa la nozione di PAS (*Parental Alienation Syndrome*). In primo luogo, al di là dell'opportunità che l'autorità giudiziaria si sostituisca alla comunità scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici, si ritiene che il problema relativo all'esistenza o meno di una "sindrome" legata all'alienazione di una figura genitoriale venga posto in modo incongruo. Fenomeni come il mobbing, lo stalking ed il maltrattamento esistono ed assumono valenze giuridiche a prescindere dal riconoscimento di disturbi identificabili come sintomatici. La comunità scientifica è concorde nel ritenere che la alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso. Tale nozione compare già nel DSM IV nell'Asse V tra i Problemi Relazionali Genitore - Figlio; e' previsto il suo inserimento nella prossima edizione del DSM V all'interno della nuova categoria dei Disturbi Relazionali, in quanto il fenomeno origina da una patologia della relazione che include il bambino ed entrambi i genitori, ognuno dei quali porta il proprio contributo. In secondo luogo, colpisce come la Suprema Corte abbia espresso il proprio parere senza fare riferimento ai principi enunciati nella sentenza *Cozzini* (Cass. Pen. 17.09.10, n. 43786) la quale ha stabilito i criteri di scientificità di una teoria tra cui la "generale accettazione" della teoria stessa da parte della comunità di esperti. Sotto questo profilo, si sottolinea come esista una vasta letteratura nazionale ed internazionale che conferma la scientificità del fenomeno della *Parental Alienation*, termine questo da preferirsi a quello di PAS; negli Stati Uniti ad esempio tale costrutto ha superato i criteri fissati dalle *Frye* e *Daubert Rules* per essere riconosciuti come scientificamente validi dalle competenti autorità giudiziarie. La nozione di Alienazione Parentale è inoltre riconosciuta come possibile causa di maltrattamento psicologico dalle Linee Guida in tema di abuso sui minori della SINPIA (2007). La SINPIA ribadisce come sia importante adottare le precauzioni e le misure necessarie, come impongono le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tutelarla dagli ostacoli che lo possono minacciare .

Ci asteniamo per ora, per carità di patria, dall'analizzare l'inconsistenza epistemologica dei due concetti espressi dalla SINPIA nel suo [comunicato](#), quello di “generale accettazione” e quello di “comunità di esperti”.

Non possiamo non rilevare, a questo punto, una sorta di *excusatio non petita* da parte della SINPIA; sappiamo difatti, che dopo le critiche da parte del Ministero della salute, i sostenitori della PAS si sono affrettati a dire che non più di PAS si doveva parlare ma solo di alienazione genitoriale, e che le due cose sono diverse. Come si può leggere, la Suprema Corte di Cassazione si esprime in

termini critici nei confronti della PAS dicendo che il concetto è privo del necessario conforto scientifico (cioè non ha basi scientifiche sufficienti). Orbene, se i due concetti, quello di PAS e quello di alienazione genitoriale, sono differenti, come sostengono i sostenitori della PAS, non c'è motivo di risentirsi dal momento che la Suprema Corte di Cassazione critica solo il concetto di PAS. Se la SINPIA emette quel comunicato contro la sentenza, dà atto che i due concetti sono identici e che quindi ogni critica rivolta al concetto di PAS vale anche per quello di alienazione genitoriale.

Analizziamo ora più in dettaglio il comunicato SINPIA.

La prima frase è la seguente:

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ritiene opportuno esprimere il proprio parere in merito all'eco data dalla recente sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione e dalle affermazioni ivi contenute circa la nozione di PAS (Parental Alienation Syndrome).

Una società scientifica come la SINPIA ritiene di esprimere un parere sulle affermazioni contenute in una sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Abbastanza anomala come presa di posizione; in quanti altri casi una società scientifica ha ritenuto di esprimere un parere critico su una sentenza giudiziaria?

La seconda frase:

In primo luogo, al di là dell'opportunità che l'autorità giudiziaria si sostituisca alla comunità scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici, si ritiene che il problema relativo all'esistenza o meno di una "sindrome" legata all'alienazione di una figura genitoriale venga posto in modo incongruo.

Qui rileviamo un'inesattezza; l'autorità giudiziaria, nello specifico la Suprema Corte di Cassazione, non si è affatto sostituita alla comunità scientifica ma si è pronunciata su una questione squisitamente giuridica, e cioè che uso si deve fare in tribunale di concetti non validati dalla scienza, ponendo un fondamentale principio giuridico, quello cioè che **non si possono adottare soluzioni giudiziarie basate su concetti privi di riconoscimento scientifico**.

L'invasione di campo, per così dire, avviene al contrario; non è l'autorità giudiziaria che ha invaso il campo scientifico ma è la SINPIA che pretende di dire ai giudici quello che devono accettare in tribunale, anche quando i giudici affermano che certe cose non possono essere accettate, come è il caso del concetto di alienazione genitoriale.

La terza frase:

Fenomeni come il mobbing, lo stalking ed il maltrattamento esistono ed assumono valenze giuridiche a prescindere dal riconoscimento di disturbi identificabili come sintomatici.

Qui la SINPIA avvicina l'alienazione genitoriale al mobbing, stalking e maltrattamento; in effetti, nei rari casi in cui un genitore cerca di manipolare un figlio per metterlo contro l'altro genitore, nella famiglia unita o in quella separata, compie un reato di maltrattamento psicologico nei confronti del minore, sanzionabile penalmente. La definizione di un comportamento del genere c'è già e si chiama **maltrattamento del minore** ([art. 572 del codice penale](#)), perché chiamarlo in altro modo?

Quarta frase:

La comunità scientifica è concorde nel ritenere che la alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso.

In questa frase vengono fatte due affermazioni azzardate.

In primo luogo la SINPIA afferma che la comunità scientifica sarebbe concorde nel ritenere che ... ecc, ecc. Quale comunità scientifica di grazia? La comunità scientifica psichiatrica e neuropsichiatrica infantile internazionale, quella che si riconosce nel DSM e nell'ICD, si è già pronunciata contro il concetto di alienazione genitoriale che non è stato nominato in nessuna sezione delle rispettive classificazioni. A questo punto chi resta?

In secondo luogo la SINPIA afferma che questo concetto non scientifico, l'alienazione genitoriale appunto, sarebbe un fattore di rischio evolutivo, ecc, ecc. Tale affermazione non è supportata da evidenze scientifiche. I neuropsichiatri infantili dicano quanti bambini hanno in cura affetti da problemi dello sviluppo psicoaffettivo perché 'alienati', come sostiene la SINPIA, da un genitore contro l'altro; ci facciano sapere quanti sono rispetto al totale dei bambini, l'1%, il 10%, il 100%. Ce lo facciano sapere, ovviamente, con dati attendibili, validati dalla ricerca, pubblicati su riviste scientifiche di rilievo; è così che si fa la scienza, non con le affermazioni apodittiche.


Il guaio è, e non lo si vuole riconoscere, che quando un bambino rifiuta il rapporto con uno dei due genitori lo fa perché ha i suoi buoni motivi per esprimere il rifiuto. Naturalmente, se i motivi del rifiuto sono banali la cosa si aggiusta da sé in breve tempo e non c'è bisogno di alcun intervento; ma se i motivi del rifiuto sono gravi, quali violenza o abusi, è bene che quel bambino stia al sicuro, il più lontano possibile dal genitore violento o abusante. Coabitare con un genitore violento o abusante è un sicuro fattore di rischio per il bambino, non il contrario.

Quinta frase:

Tale nozione compare già nel DSM IV nell'Asse V tra i Problemi Relazionali Genitore – Figlio; e' previsto il suo inserimento nella prossima edizione del DSM V all'interno della nuova categoria dei Disturbi Relazionali, in quanto il fenomeno origina da una patologia della relazione che include il bambino ed entrambi i genitori, ognuno dei quali porta il proprio contributo.

Qui ci sono altre due affermazioni discutibili.

La prima è che questa nozione, alienazione genitoriale cioè, compare già nell'asse V tra i problemi relazionali genitore-figlio. Andiamo a vedere cosa dice l'Asse V del DSM-IV.



Non sembra che vi sia attinenza tra l'Asse V del DSM-IV e la nozione di alienazione genitoriale.

La seconda affermazione, davvero apodittica, è che nel DSM V (che in realtà è DSM-5) l'alienazione genitoriale sarebbe stata inserita nella nuova categoria dei Disturbi relazionali. Bene, il DSM-5 è stato pubblicato e la categoria del Disturbi Relazionali non c'è.

Sesta frase:

In secondo luogo, colpisce come la Suprema Corte abbia espresso il proprio parere senza fare riferimento ai principi enunciati nella sentenza Cozzini (Cass. Pen. 17.09.10, n. 43786) la quale ha stabilito i criteri di scientificità di una teoria tra cui la "generale accettazione" della teoria stessa da parte della comunità di esperti.

È giunto il momento di analizzare questi nuovi concetti.

La [Sentenza Cozzini](#) è pronunciata dalla IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione in un procedimento per omicidio colposo di un operaio esposto a polveri di amianto e deceduto per mesotelioma pleurico. Si è trattato di un giudizio penale, quindi poco pertinente con le vicende separative, ma stabilisce dei principi giuridici che possono essere assunti anche nei processi civilistici, laddove si chiamano in causa concetti scientifici. Con la detta sentenza la Suprema Corte annullò con rinvio il giudizio di appello che vedeva condannati i dirigenti dell'azienda.

Va premesso che in nessun punto della sentenza sono scritte le frasi riportate dalla SINPIA nel suo comunicato, e cioè "generale accettazione" e "comunità di esperti".

Le argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte in questa sentenza sono di estremo interesse; a pag. 19 infatti si legge:

"... nella maggior parte dei casi un evento può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori".

Riportato alle vicende separative nelle quali i figli rifiutano la relazione con un genitore, questo **principio giuridico** stabilito dalla sentenza Cozzini ci dice che **il rifiuto (l'evento) può trovare la sua causa in diversi fattori** e non nell'unico fattore voluto dalla SINPIA nel suo comunicato, e propugnato dai diversi CTU nelle cause di affidamento dei minori, e cioè la presunta alienazione genitoriale. L'analisi delle possibili motivazioni alla base del rifiuto deve quindi procedere prendendo in esame alternativamente tutte le sue possibili cause, tra le quali certamente la possibile manipolazione della volontà del minore da parte dell'altro genitore, ma anche, con pari dignità, la possibilità che la causa del rifiuto stia proprio nel comportamento del genitore rifiutato verso il figlio.

Questo primo principio giuridico sancito dalla sentenza Cozzini afferma esattamente il contrario di quanto sostengono i vari CTU nelle cause di affidamento minori. I CTU sostengono che la causa del rifiuto è sempre la manipolazione da parte di un genitore (che loro chiamano alienazione genitoriale); la sentenza Cozzini afferma invece il principio giuridico che un evento può trovare la sua causa alternativamente in diversi fattori, che quindi devono essere tutti analizzati.

La SINPIA, con il suo comunicato propugna nella sostanza la sola presunta alienazione genitoriale escludendo a priori l'analisi di tutte le possibili cause del rifiuto, e quindi contraddicendo uno dei principi giuridici affermati dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza Cozzini, e cioè che di fronte a un evento il consulente tecnico deve prospettare al Giudice tutte le possibili cause che possano spiegare quell'evento, e non, apoditticamente, una sola di esse, inducendolo in errore. C'è da chiedersi se chi ha redatto quel comunicato della SINPIA sia andato a leggersi per intero la sentenza citata o ne ha parlato solo per sentito dire.

Ma non possiamo esimerci dal sottolineare i danni che si fanno alla Giustizia sostenendo tesi preconcepite; e qui la SINPIA ha le sue belle responsabilità.

L'analisi dell'utilizzazione del sapere scientifico nel processo (penale nel caso specifico) viene affrontata dalla Suprema Corte dalla pag. 36 in poi: si tratta *“di comprendere... se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica”*. **Comunità scientifica**, scrive la Suprema Corte, e non ‘comunità di esperti’, come invece scrive la SINPIA nel suo comunicato; e la Corte aggiunge: *“Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, ‘peritus peritorum’: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa nel processo”*.

Non deve quindi la SINPIA manifestare meraviglia per il fatto che l'autorità giudiziaria si esprima su enunciati scientifici (seconda frase del comunicato SINPIA) laddove si pretenda di far valere quegli stessi enunciati in Tribunale.

La questione di quella che la SINPIA chiama *“generale accettazione”* viene affrontata dalla Suprema Corte a pag. 39 dove, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (Sez. Un. 25 gennaio 2005, Rv. 230317 –), così si esprime: *“... le acquisizioni scientifiche cui è possibile attingere nel giudizio ... sono quelle ‘più generalmente accolte, più condivise’, non potendosi pretendere l'unanimità alla luce della ormai diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità del sapere scientifico”*. Non quindi il concetto della SINPIA, abbastanza opinabile, di ‘generale accettazione da parte di una comunità di esperti’.

Del resto se il concetto di comunità scientifica è abbastanza chiaro e comprensibile per tutti (la comunità degli studiosi le cui ricerche vengono accettate per la pubblicazione in riviste scientifiche di prestigio, verificate e validate da altre pubblicazioni di pari valore, indicizzate dalle banche dati mondiali, ecc., costituendo così il corpus delle conoscenze scientifiche su un dato argomento e in una data epoca) lo è molto meno quello di ‘comunità di esperti’.

Il concetto di ‘esperto’ implica in primo luogo che si chiarisca da quale fonte provenga a quella persona la qualifica di esperto; non può accettarsi il concetto che un gruppo di persone si autoproclami esperto in una determinata questione e sostenga poi che quella questione è scientifica perché ha una generale accettazione da parte della medesima comunità che si è autoproclamata esperta in quella medesima questione: *monsieur de La Palice*, che se non fosse morto sarebbe ancora in vita, avrebbe qualcosa da dire al proposito.

Settima frase:

Sotto questo profilo, si sottolinea come esista una vasta letteratura nazionale ed internazionale che conferma la scientificità del fenomeno della Parental Alienation, termine questo da preferirsi a quello di PAS; negli Stati Uniti ad esempio tale costrutto ha superato i criteri fissati dalle Frye e Daubert Rules per essere riconosciuti come scientificamente validi dalle competenti autorità giudiziarie.

Sull'esistenza della ‘vasta letteratura nazionale ed internazionale’ possiamo sommessamente sorridere. Non più di un anno fa è stato proprio uno dei più fanatici sostenitori della PAS, ora solo alienazione genitoriale, ad ammettere in un suo post su un blog di padri separati, che dal punto di vista medico, a parte Gardner, non c'è molto (ved. immagine alla pagina seguente).

Adesso la SINPIA ci dice che c'è invece una vasta letteratura scientifica. Non vogliamo infierire più di tanto; i soci della SINPIA sanno cosa s'intende per letteratura scientifica, quindi si facciano dare queste pubblicazioni dall'autore di quel comunicato e poi ne parliamo.

● TU LO SAI COSA SIA LA PAS ?



Se vogliamo definire una natura "medica" della PAS, sicuramente è un problema trovare dati e casistiche (difatti a parte Gardner non c'è molto altro), ma se ci limitiamo a definire pregiudizievole la alienazione genitoriale senza stare a sottillizzare se sia o non sia un sindrome non dovremmo avere molti problemi.

Dott. Vittorio Vezzetti

Abbiamo già [visto](#) che citando la sentenza Cozzini la SINPIA ha toppato, perché nella sentenza Cozzini sono espressi principi giuridici che contraddicono la posizione stessa della SINPIA sull'alienazione genitoriale. Vediamo ora questi due nuovi principi, mutuati comunque dalla giurisdizione statunitense che presenta delle differenze rispetto a quella italiana.

La studiosa che si è occupata maggiormente dei rapporti tra il concetto di alienazione genitoriale e i due criteri statunitensi di accettazione di concetti scientifici in Tribunale, *Frye* e *Daubert*, è la D.ssa Jennifer Houlth, *Law Guardian in New York* (funzione equivalente pressappoco al nostro Garante dell'infanzia) nella sua tesi di [Dottorato in diritto](#).

Sul criterio *Frye* la Houlth scrive:

«The 1923 Frye “general acceptance” test remains the standard gate-keeping test for the evidentiary admissibility of new science in many state jurisdictions. The Frye court observed that ... thus required that “the thing from which the deduction is made must be sufficiently established to have gained general acceptance in the particular field in which it belongs”.»

«Il test *Frye* del 1923 sulla “generale accettazione” resta il test standard di ‘sbarramento’ per l’ammissibilità probatoria di una nuova teoria scientifica nella giurisdizione di molti stati. La Corte *Frye* ha osservato che ... è richiesto che “ciò da cui la deduzione è fatta sia sufficientemente stabilito per avere guadagnato la generale accettazione nel particolare campo cui esso pertiene”.»

Esattamente il contrario quindi di ciò che scrive la SINPIA nel suo comunicato perché il concetto di alienazione genitoriale non ha affatto guadagnato la generale accettazione nel campo psichiatrico e psicologico, anzi tutt'altro.

La Houlth poi aggiunge:

«PAS is also not recognized as a valid medical syndrome by the American Medical Association, the American Psychiatric Association, or the American Psychological Association (‘APA’). The 1996 APA Presidential Task Force on Violence and the Family (“APA Task Force”) specifically noted that there is no data supporting PAS’s existence... While Gardner claimed PAS is admissible under Frye, PAS lacks any indicia of general acceptance by major medical institutions making it inadmissible under Frye.»

«La PAS (e per estensione l'alienazione genitoriale) non è riconosciuta come una sindrome medica valida dall'Associazione Medica Americana, dall'Associazione Psichiatrica Americana e dall'Associazione Psicologica Americana. Nel 1966 il Presidente della *task-force* dell'APA su violenza e famiglia ha specificamente notato che non vi sono dati che supportino l'esistenza della PAS (e per estensione dell'alienazione genitoriale)... Mentre Gardner afferma che la PAS (e per estensione l'alienazione genitoriale) è ammissibile sotto il criterio *Frye*, la PAS (e per estensione l'alienazione genitoriale) manca di qualsiasi indizio di accettazione dalle maggiori istituzioni mediche e quindi non è ammissibile secondo il criterio *Frye* (che, come abbiamo visto, richiede la generale accettazione nel campo specifico).»

Il concetto di alienazione genitoriale non è quindi ammissibile secondo il criterio *Frye*, non ha superato i criteri fissati dalla sentenza *Frye*, contrariamente a quello che sostiene la SINPIA.

A distanza di settant'anni da *Frye* un nuovo intervento della *Supreme Court*, nel noto caso *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.* (509 U.S. 579 -1993), fermo restando il requisito della generale accettazione della teoria scientifica, aggiunse ulteriori requisiti di accettabilità della *scientific evidence* quali, in estrema sintesi, quello della sua verificabilità e falsificabilità, la percentuale di errore cui ha dato luogo l'applicazione della teoria, la sua pubblicazione in riviste scientifiche ed il controllo della teoria da parte di altri esperti (*peer-review*).

Su alienazione genitoriale e criterio *Daubert* la Houlth così si esprime:

«*The relevant factors for determining whether PAS is admissible under Daubert are PAS's lack of widespread acceptance discussed above under the Frye standard, an analysis of whether it is a valid medical syndrome, the error rate of its diagnostic criteria, the results of inter-rater reliability testing, and the nature of peer-review reportage.*»

«I fattori rilevanti per determinare se la PAS (e per estensione l'alienazione genitoriale) sia ricevibile ai sensi *Daubert* sono la mancanza di diffusa accettazione della PAS (e per estensione dell'alienazione genitoriale) già discussa sotto lo standard *Frye*, l'analisi del fatto se si tratti di una sindrome medica valida, il tasso di errore dei suoi criteri diagnostici, i risultati di affidabilità *inter-rater*, e la natura delle relazioni *peer-review*».

Pertanto anche sotto il criterio *Daubert* la teoria della PAS non ha superato gli standard di accettazione in Tribunale; la SINPIA nel suo comunicato a quali fonti ha attinto per sostenere quello che sostiene? Non vorremmo che la fonte fossero i siti e i blog che fanno capo alle associazioni dei padri separati; sarebbe davvero uno schiaffo alla scienza se ciò fosse vero.

Ottava frase:

La nozione di Alienazione Parentale è inoltre riconosciuta come possibile causa di maltrattamento psicologico dalle Linee Guida in tema di abuso sui minori della SINPIA (2007).

È evidente che l'autore di questa frase contenuta nelle Linee guida SINPIA è lo stesso del comunicato SINPIA; l'autocitazione non è mai un buon requisito scientifico, anzi di solito dà adito a più di qualche sospetto.

Nona frase:

La SINPIA ribadisce come sia importante adottare le precauzioni e le misure necessarie, come impongono le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tutelarla dagli ostacoli che lo possono minacciare .

Alla SINPIA replichiamo che il tanto sbandierato diritto del minore alla bigenitorialità deve arretrare di fronte al rifiuto tenace espresso a volte da un minore verso la relazione con un genitore; come già detto, in questi casi, vanno analizzate tutte le possibili cause che possono essere alla base

di questo rifiuto e non proponendo al giudice una sola di esse.